



CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA, ORGANIZZATIVA E ASSISTENZIALE DELL'APPARTAMENTO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ SITO NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

CUP: I74H22000200006

CAPO I – INQUADRAMENTO NORMATIVO E PRESUPPOSTI

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è redatto nel rispetto del seguente quadro normativo:

a) normativa regionale toscana: la tipologia di struttura oggetto del presente affidamento - una comunità di tipo familiare a bassa intensità assistenziale per 4 persone con disabilità - è disciplinata dall'art. 22, lett. a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, ed è soggetta al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività al Comune di ubicazione.

Il Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (attuativo della L.R. 41/2005) disciplina in dettaglio, agli artt. 22-28, i requisiti organizzativi e qualitativi applicabili:

- art. 22 Reg. 2/R/2018: classifica le strutture in comunità di tipo familiare, comunità a bassa intensità assistenziale e strutture di accoglienza diurna/notturna;
- art. 23 Reg. 2/R/2018: specifica l'utenza accolta, ovvero persone maggiorenni per le quali la permanenza nel nucleo familiare d'origine sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
- art. 24 Reg. 2/R/2018: definisce i requisiti organizzativi e di qualità di base;
- art. 25 Reg. 2/R/2018: fissa il limite massimo di 8 ospiti e la necessità che la struttura operi in un clima di tipo familiare;
- art. 26 Reg. 2/R/2018: stabilisce ulteriori requisiti specifici per le comunità a bassa intensità (cfr. Allegato B del Regolamento), differenziati per tipologia di utenza;
- art. 28 Reg. 2/R/2018: impone l'integrazione con la rete dei servizi territoriali (servizi sociali, ASL, centri per l'impiego, scuola).

Il soggetto gestore è tenuto a presentare, prima dell'avvio del servizio, la comunicazione di avvio di attività al Comune di Campi Bisenzio, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali propri della civile abitazione e dei requisiti organizzativi di cui agli artt. 24-26 del Regolamento 2/R/2018;

b) normativa nazionale sui contratti pubblici: il presente affidamento è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento alle disposizioni già richiamate nella Determinazione a Contrarre. Si specifica che, trattandosi di un servizio alla persona ricompreso nell'Allegato II.1 del



Codice, trovano applicazione i criteri qualitativi di cui all'art. 128, che impongono alla stazione appaltante di privilegiare la qualità, la continuità, l'accessibilità e l'adeguatezza alle esigenze specifiche degli utenti rispetto al mero criterio del prezzo. In conformità all'orientamento del TAR Sicilia (Catania), Sez. V, sent. n. 1370/2024, la motivazione dell'affidamento sui parametri dell'art. 128, comma 3, è esplicitata nella Determinazione a Contrarre e non è suscettibile di integrazione postuma;

c) Codice del Terzo Settore: la partecipazione di una fondazione e di una cooperativa sociale in forma di costituendo RTI/ATI trova fondamento nell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e nell'art. 65, comma 2, lett. a) ed e), D.Lgs. 36/2023, che qualificano entrambi i soggetti come operatori economici ammessi alle procedure di affidamento. Si precisa, in conformità all'orientamento del TAR Campania, Sez. II, sent. n. 62/2025, che la natura di ETS non esonera dalla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'attività pertinente all'oggetto contrattuale.

d) contesto PNRR: il presente affidamento si inserisce nell'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («*Percorsi di autonomia per persone con disabilità*»).

CAPO II – SOGGETTI E GOVERNANCE

Art. 2 – Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (Società della Salute), consorzio pubblico cui aderiscono i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, con sede legale in via Gramsci 561 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - C.F. - P.IVA : 05517820485.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott. Andrea Francalanci, Direttore SdS, [tel: 055 6930242; sds.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it], come individuato ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023.

Supervisione professionale: il servizio opera sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Adulti e il Coordinatore dell'Unità di Valutazione Multidimensionale per la Disabilità (UVMD), che garantiscono l'appropriatezza delle valutazioni e la coerenza dei progetti individualizzati con i bisogni dei beneficiari.

Referente infrastrutturale: per tutto quanto attiene alla disponibilità e alla manutenzione dell'immobile, il referente è il Responsabile del Settore 4 – Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Campi Bisenzio, proprietario dell'immobile.

Si precisa che l'immobile destinato all'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato è di proprietà del Comune di Campi Bisenzio (di seguito: "il Comune" o "la Proprietà").

Riferimenti catastali: il Comune di Campi Bisenzio ha concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito alla Società della Salute, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. Il rapporto di comodato è disciplinato da apposito atto scritto intercorrente tra il Comune e la Società della Salute, al quale il presente capitolato si raccorda e che ne costituisce presupposto giuridico essenziale.

La Società della Salute, in qualità di comodataria dell'immobile e stazione appaltante del presente affidamento, mette a disposizione del Gestore i locali necessari allo svolgimento del servizio per tutta la durata del contratto, nei limiti e secondo le modalità descritte nel presente capitolato.



Il Gestore prende atto della natura giuridica del titolo di disponibilità dell'immobile e non potrà vantare diritti reali o personali di godimento sull'immobile stesso ulteriori rispetto a quelli funzionali all'esecuzione del servizio affidato. Qualsiasi utilizzo dell'immobile diverso da quello previsto dal presente capitolato è espressamente vietato.

Art. 3 – Operatore economico aggiudicatario (Costituendo ATI)

L'affidamento è disposto a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI) così composto:

Ruolo nel ATI	Soggetto	Quota di esecuzione	Attività di competenza
Mandataria (capofila)	Fondazione Ora on Noi	28,53	Governance del progetto di vita comunitaria, coordinamento della rete territoriale, raccordo istituzionale con Società della Salute e famiglie, monitoraggio e rendicontazione
Mandante (esecutrice)	Cooperativa Sociale Il Girasole	71,47	Erogazione diretta dei servizi educativi e assistenziali, gestione del personale operativo (educatori e OSS/ADB), gestione ordinaria dell'appartamento

La ripartizione delle quote di esecuzione sopra indicata è vincolante per tutta la durata contrattuale e non può essere modificata senza preventiva autorizzazione scritta della Società della Salute.

In conformità all'art. 68, comma 1, D.Lgs. 36/2023, l'offerta è stata sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di entrambi i soggetti, con allegato l'impegno formale a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Fondazione in caso di aggiudicazione.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il costituendo ATI è tenuto a depositare presso la Società della Salute:

- l'atto notarile di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- la procura al legale rappresentante della Fondazione (mandataria);



- copia dell'iscrizione alla CCIAA della Cooperativa Sociale per attività pertinenti all'oggetto del contratto, in conformità all'art. 100, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

CAPO III – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 4 – Oggetto dell'affidamento

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione educativa, organizzativa e assistenziale di un appartamento destinato all'autonomia di 4 persone adulte con disabilità, sito nel Comune di Campi Bisenzio (FI), presso l'immobile reso disponibile dal Comune proprietario a seguito di interventi di ristrutturazione, adeguamento all'accessibilità e domotizzazione finanziati nell'ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2.

Il servizio comprende l'intera gestione operativa dell'appartamento intesa come:

- organizzazione e supervisione della vita quotidiana delle persone accolte;
- supporto alle autonomie personali, domestiche e relazionali;
- coordinamento dell'équipe operativa (educatori, OSS/ADB);
- raccordo costante con le famiglie, i servizi sociali, gli amministratori di sostegno e i servizi specialistici;
- gestione amministrativa ordinaria connessa all'erogazione del servizio;
- monitoraggio dell'andamento del progetto individualizzato di ciascuna persona.

Sino a diversa disposizione restano in carico alla proprietà (Comune di Campi Bisenzio):

- le utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, connettività);
- la TARI;
- l'assicurazione sull'immobile;
- le manutenzioni ordinarie dell'immobile.

Art. 5 – Finalità e obiettivi

Il servizio persegue le seguenti finalità, in coerenza con gli obiettivi del progetto PNRR approvato:

1. autonomia personale e sociale: creare un contesto abitativo stabile, sicuro e orientato al mantenimento e allo sviluppo delle autonomie individuali di ciascun beneficiario;
2. vita comunitaria: promuovere la convivenza responsabile, la gestione condivisa degli spazi e dei tempi e il mutuo supporto tra i residenti;
3. prevenzione dell'isolamento: garantire continuità relazionale ed educativa, sostenendo la partecipazione delle persone accolte alla vita territoriale e alle reti sociali;
4. percorsi individualizzati: assicurare la coerenza tra il progetto di vita di ciascun beneficiario e le attività erogate, in raccordo con le valutazioni UVMD;
5. collegamento con la rete: mantenere un raccordo attivo con i servizi per l'impiego, le agenzie formative, l'ASL, la scuola/università e il Terzo Settore del territorio ai fini dell'inclusione lavorativa e della sostenibilità post-PNRR.



Art. 6 – Beneficiari

Il servizio è destinato a 4 (quattro) persone adulte con disabilità, individuate dalla Società della Salute attraverso la procedura di valutazione multidimensionale (UVMD), con priorità per giovani adulti i cui progetti personali siano improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e alla realizzazione di percorsi formativi o lavorativi.

L'individuazione, la presa in carico e la definizione del progetto individualizzato per ciascun beneficiario è di esclusiva competenza della Società della Salute (UVMD) in raccordo con il Gestore. Eventuali variazioni nella composizione del gruppo appartamento sono comunicate al Gestore con un preavviso minimo di 30 giorni, salvo casi di urgenza debitamente documentati.

CAPO IV – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 7 – Attività educative e di supporto all'autonomia

Il Gestore garantisce l'erogazione delle seguenti macro-categorie di attività, da calibrare sulle caratteristiche e sui bisogni specifici degli utenti presenti, aggiornando i contenuti nel tempo in coerenza con l'evoluzione dei progetti individualizzati:

a) autonomia personale e domestica:

- supporto nella gestione della propria stanza e degli effetti personali;
- educazione e affiancamento nella cura degli spazi comuni (cucina, bagni, salotto);
- rinforzo delle competenze igienico-sanitarie personali, con graduale riduzione del sostegno in funzione dei progressi individuali;

b) educazione alla convivenza:

- gestione educativa dei pasti (preparazione, apparecchiatura, riordino, rispetto dei turni);
- osservazione e supporto nelle dinamiche relazionali tra i residenti;
- mediazione e risoluzione dei conflitti quotidiani;
- promozione del rispetto delle regole condivise della casa;

c) organizzazione della quotidianità:

- supporto nella strutturazione dei tempi della giornata attraverso routine stabili e prevedibili;
- affiancamento nella gestione degli impegni esterni (appuntamenti, attività diurne, lavoro/tirocinio);
- educazione alla gestione delle piccole spese quotidiane;

d) inclusione e socializzazione:

- gestione del tempo libero con proposte personalizzate e rispettose degli interessi di ciascuno;
- organizzazione e partecipazione ad attività laboratoriali, ricreative e culturali;
- accompagnamento e supporto alla partecipazione a iniziative territoriali;
- rinforzo delle capacità comunicative e relazionali;

e) progettualità individuale:

- redazione e aggiornamento periodico delle osservazioni educative da condividere con la Società della Salute;



- partecipazione alle verifiche del progetto individualizzato in sede UVMD;
- raccordo con le famiglie, gli amministratori di sostegno, i servizi specialistici e i soggetti della rete territoriale.

Art. 8 – Articolazione oraria del servizio

La copertura ordinaria del servizio è fissata in **7 ore giornaliere**, articolate nelle seguenti fasce orarie:

Fascia mattutina (07:00 – 10:00)

- **Personale:** Operatore Socio-Sanitario (OSS) e/o Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADB) e/o Educatore Professionale, da individuare in base ai bisogni assistenziali degli utenti presenti.
- **Attività principali:**
 - supporto al risveglio e, ove necessario, all'igiene personale;
 - preparazione e gestione della colazione;
 - organizzazione e preparazione per le attività esterne o diurne;
 - verifiche dello stato di salute e del benessere delle persone;
 - raccordo con il turno precedente e con il coordinamento.

Fascia pomeridiana/serale (17:00 – 21:00)

- **Personale:** Educatore Professionale.
- **Attività principali:**
 - accoglienza delle persone al rientro dalle attività diurne;
 - supporto nel tempo libero e nella gestione del riposo pomeridiano;
 - organizzazione e conduzione di attività educative, ricreative e di socializzazione;
 - cura degli spazi comuni della casa;
 - supporto nella preparazione e nella conduzione del pasto serale;
 - educazione alla convivenza e osservazione delle dinamiche relazionali;
 - supporto alla chiusura della giornata e alle routine serali;
 - raccordo con il coordinamento e passaggio di consegne.

Copertura fuori dalle fasce ordinarie

Nelle ore non coperte dalla presenza diretta degli operatori (10:00 – 17:00 e 21:00 – 07:00) il grado di autonomia delle persone deve essere tale da consentire la gestione in sicurezza. Eventuali esigenze di copertura aggiuntiva sono gestite attraverso il meccanismo dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 9.

Art. 9 – Servizi aggiuntivi attivabili

Su richiesta della Società della Salute e previo accordo scritto con relativa integrazione economica, il Gestore può attivare le seguenti tipologie di servizi aggiuntivi:

Tipologia di servizio aggiuntivo	Modalità di attivazione
Incremento delle ore educative nelle fasce ordinarie	Accordo scritto + integrazione economica
Estensione mattutina (prima delle 07:00)	Accordo scritto + integrazione economica



Estensione serale (dopo le 21:00)	Accordo scritto + integrazione economica
Copertura dei giorni festivi e del fine settimana	Accordo scritto + integrazione economica
Copertura notturna passiva (reperibilità telefonica)	Accordo scritto + integrazione economica
Copertura notturna attiva (presenza in casa)	Accordo scritto + integrazione economica
Accompagnamenti individuali straordinari	Accordo scritto + integrazione economica
Supporto in situazioni di fragilità o transizione	Accordo scritto + integrazione economica
Attività straordinarie, uscite e soggiorni dedicati	Accordo scritto + integrazione economica
Rinforzo temporaneo dell'équipe	Accordo scritto + integrazione economica

La valutazione sull'opportunità di attivare la copertura notturna (nelle diverse forme: reperibilità telefonica, presenza passiva, presenza attiva continuativa) è effettuata congiuntamente dal Gestore e dalla Società della Salute in esito all'osservazione dell'andamento del gruppo appartamento e all'evoluzione dei bisogni delle persone.

Art. 10 – Coordinamento del servizio

Il Gestore garantisce la presenza di una figura di coordinamento dedicata, con le seguenti responsabilità:

- programmazione mensile delle attività e dei turni del personale;
- supervisione dell'équipe operativa e garanzia della continuità del servizio;
- raccordo periodico con le famiglie delle persone, i tutori/amministratori di sostegno e i servizi della rete;
- verifica periodica dell'andamento complessivo della casa e dei singoli progetti individualizzati;
- gestione delle criticità educative e organizzative;
- monitoraggio della coerenza tra progetto individualizzato, budget e bisogni degli utenti;
- partecipazione alle riunioni di verifica con la Società della Salute.

Il Coordinatore partecipa alle riunioni di verifica con la Società della Salute con cadenza almeno mensile e produce una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, con indicatori sullo sviluppo delle autonomie, sulle criticità rilevate e sulle proposte di miglioramento.

Art. 11 – Personale

Il Gestore si impegna a:

- impiegare esclusivamente personale in possesso dei titoli professionali richiesti dalla normativa vigente (Educatori Professionali, OSS, ADB);
- garantire la continuità delle figure operanti con gli utenti, limitando i cambi di équipe a situazioni eccezionali debitamente motivate;
- assicurare adeguata formazione e supervisione del personale;
- comunicare preventivamente alla Società della Salute eventuali variazioni nel gruppo di lavoro dedicato al servizio;



- rispettare tutti gli obblighi contrattuali previsti dai CCNL applicabili e la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Art. 12 – Gestione ordinaria e materiali

Nell'ambito del corrispettivo contrattuale, il Gestore provvede a:

- vitto delle persone: approvvigionamento e gestione dei pasti ordinari (colazione e cena), con una stima di € 6,00 al giorno per persone;
- materiali per le attività educative e ricreative: acquisto di materiali di consumo necessari alle attività programmate;
- materiale igienico-sanitario ordinario: detergenti, prodotti per la pulizia, articoli per l'igiene personale non di carattere medicale;
- pulizie ordinarie degli ambienti: pulizia regolare degli spazi comuni e delle aree di competenza gestionale;
- gestione amministrativa ordinaria: tenuta dei registri di servizio, documentazione relativa alle persone, rendicontazione verso la Società della Salute.

Art. 13 – Collaborazioni e rete territoriale

Il Gestore si impegna a mantenere e sviluppare un raccordo attivo con i seguenti soggetti della rete territoriale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento 2/R/2018 e dalla Scheda Progetto PNRR:

- famiglie delle persone e amministratori di sostegno;
- Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari dell'ATS/Società della Salute;
- Centri per l'Impiego e agenzie formative, per i percorsi di orientamento e inserimento lavorativo;
- ASL di riferimento e servizi specialistici della neuropsichiatria e della riabilitazione;
- istituti scolastici e universitari coinvolti nei percorsi dei singoli beneficiari;
- associazioni e organizzazioni del Terzo Settore locale, ai fini dell'inclusione sociale e della valorizzazione delle reti comunitarie.

Detto raccordo ha come finalità la continuità, la sostenibilità e la qualità del progetto abitativo anche oltre la scadenza del finanziamento PNRR.

CAPO V – PIANO ECONOMICO

Art. 14 – Corrispettivo e quadro economico annuale

Il valore complessivo annuo del servizio è pari a € 81.600,00 e sarà così corrisposto:

- una quota versata direttamente dai beneficiari del servizio al Gestore pari a € 800,00, ripartito tra i beneficiari secondo quanto previsto dai loro progetti individuali;
- una quota versata dalla Società della Salute al Gestore di importo mensile pari a € 6.000,00

Entrate (Ricavi)

Voce	Importo mensile	Importo annuo
------	-----------------	---------------



Quota Società della Salute Fiorentina Nord Ovest	€ 6.000,00	€ 72.000,00
Concorso dei beneficiari del servizio, salvo diversa valutazione del servizio sociale	€ 800,00	€ 9.600,00
Totale Entrate	€ 6.800,00	€ 81.600,00

Nel corso della durata contrattuale il servizio sociale territoriale potrà rideterminare l'importo richiesto ai beneficiari del servizio: in caso di riduzione dell'importo determinato alla lettera a) la Società della Salute si farà carico della differenza rispetto a quanto inizialmente previsto attraverso conguagli trimestrali a favore del Gestore.

Il Gestore provvederà a incassare le quote dai beneficiari del servizio, con obbligo di rilascio di quietanza e rendicontazione mensile alla Società della Salute. L'incasso delle quote a carico dei beneficiari del servizio sarà quindi interamente carico al Gestore e dovrà essere approntata specifica rendicontazione alla Società della Salute contestualmente alla fatturazione dei servizi svolti. La fattura dovrà pertanto essere emessa riportando sia il totale del costo del servizio svolto che la quota documentata degli importi incassati dai singoli beneficiari. In nessun caso il Gestore potrà sospendere, ridurre o condizionare l'erogazione del servizio all'effettivo pagamento delle quote a carico dei beneficiari del servizio, fermi restando gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto di affidamento. Il rischio di mancato o parziale incasso delle quote dei beneficiari del servizio resta a carico della Società della Salute, fatto salvo l'obbligo del Gestore di agire con la diligenza del mandatario nelle procedure di sollecito bonario. In caso di morosità dell'utente, il Gestore dovrà segnalare tempestivamente l'insoluto alla Società della Salute. Previa verifica della corretta esecuzione delle procedure di sollecito, la Società della Salute riconoscerà al Gestore l'importo non incassato in sede di liquidazione della fattura mensile.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante. Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con la Stazione appaltante sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.



Costi stimati di gestione annuale

A. Personale (costo del lavoro)

Figura professionale	Costo orario	Ore/giorno	Costo annuo stimato
Educatore / OSS / ADB	€ 21,48	7 h/g	€ 55.912,44
Coordinatore	€ 22,00	0,3 h/g	€ 2.409,00
Subtotale Personale			€ 58.321,44

Nota: l'operatore notturno eventualmente attivato è a costo extra-budget, stimato in € 155,00 per singolo intervento.

B. Gestione ordinaria e materiali

Voce di costo	Importo mensile	Importo annuo
Vitto (4 utenti × € 6,00/die × 365 gg)	€ 730,00	€ 8.760,00
Pulizie ordinarie	€ 150,00	€ 1.800,00
Gestione amministrativa	€ 160,00	€ 1.920,00
Materiale per attività educative	€ 100,00	€ 1.200,00
Materiale igienico-sanitario ordinario	€ 50,00	€ 600,00
Subtotale Gestione ordinaria		€ 14.280,00

Art. 15 – Costi a carico della Proprietà (non inclusi nel corrispettivo)

Fermo restando quanto previsto al terzo periodo dell'art. 4, non rientrano nel corrispettivo contrattuale e rimangono integralmente a carico della Proprietà (Comune di Campi Bisenzio) i seguenti costi:

- manutenzioni straordinarie dell'immobile;
- attrezzature domotiche e adeguamenti impiantistici;
- adeguamenti alle normative in materia di sicurezza e accessibilità dell'immobile.

Art. 16 – Revisione del corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT FOI riferita al periodo.

CAPO VI – RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA LE PARTI

Art. 17 – Responsabilità del Gestore (ATI)

Il Gestore (ATI) assume la piena responsabilità per:



- l'organizzazione e la qualità di tutti i servizi educativi, assistenziali e di coordinamento previsti dal presente Capitolato;
- la corretta e continuativa erogazione del servizio nelle fasce orarie stabilite, senza interruzioni non autorizzate;
- la gestione del personale impiegato, inclusi gli adempimenti contrattuali, previdenziali, assicurativi e in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- la correttezza della documentazione di servizio (registri giornalieri, relazioni periodiche, documentazione degli utenti);
- la custodia e l'uso appropriato dei locali e dei beni messi a disposizione dalla Proprietà, con obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi danno o anomalia riscontrata;
- la riservatezza dei dati personali degli utenti e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 – GDPR);
- la presentazione della comunicazione di avvio di attività al Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell'art. 22 della L.R. Toscana 41/2005 e del Regolamento 2/R/2018;
- la partecipazione alle verifiche e alle attività di rendicontazione PNRR richieste dalla Società della Salute.

Nel costituendo ATI:

- la Fondazione (mandataria) risponde nei confronti della Società della Salute in via solidale per l'intera esecuzione del contratto;
 - la Cooperativa Sociale (mandante) risponde in via solidale per le prestazioni di propria competenza.
- La solidarietà passiva tra i componenti del RTI opera ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. 36/2023 e dell'atto di conferimento di mandato, per l'intera durata contrattuale e fino all'estinzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 18 – Responsabilità della Stazione Appaltante (Società della Salute)

La Società della Salute è responsabile per:

- la messa a disposizione del servizio attraverso il versamento puntuale del corrispettivo contrattuale;
- l'individuazione e la presa in carico dei beneficiari attraverso l'UVMD;
- la definizione e l'aggiornamento dei progetti individualizzati in raccordo con il Gestore;
- la verifica della regolare esecuzione del servizio attraverso il RUP e la struttura di monitoraggio;
- il raccordo con il Comune di Campi Bisenzio per tutto quanto attiene alla disponibilità e alla manutenzione dell'immobile;
- gli adempimenti di rendicontazione e monitoraggio verso l'Autorità di Gestione del PNRR.

Art. 19 – Responsabilità della proprietà (Comune di Campi Bisenzio)

Il Comune di Campi Bisenzio, quale proprietario dell'immobile messo a disposizione per il servizio, è responsabile per:

- garantire la piena disponibilità dell'immobile per la durata del servizio, in condizioni di sicurezza e idoneità all'uso;
- il pagamento di tutte le voci di costo elencate all'art. 15;



- la tempestiva esecuzione degli interventi manutentivi necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza dell'immobile;
- il mantenimento delle dotazioni domotiche e delle attrezzature di accessibilità installate nell'ambito del PNRR.

CAPO VII – MONITORAGGIO E DURATA

Art. 20 – Indicatori di risultato

Il Gestore è tenuto al raggiungimento dei seguenti indicatori di risultato, in coerenza con gli obiettivi del progetto PNRR che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

Art. 21 – Verifiche periodiche

Il Gestore presenta le seguenti documentazioni periodiche:

- registro giornaliero di servizio: compilato e firmato dal personale presente ad ogni turno;
- relazione mensile sintetica del Coordinatore: con indicazione delle principali attività svolte, delle criticità emerse e delle azioni intraprese;
- relazione trimestrale di monitoraggio: con rendiconto delle attività, avanzamento degli indicatori, segnalazione di necessità di servizi aggiuntivi o variazioni organizzative;
- relazione annuale di valutazione: con bilancio qualitativo e quantitativo del servizio, proposta di obiettivi per l'anno successivo.

Le relazioni trimestrali e annuali sono oggetto di incontro di verifica tra il Gestore e la Società della Salute. In caso di criticità o scostamenti rilevanti, la Società della Salute può richiedere un piano di miglioramento **entro 15 giorni dalla** comunicazione delle criticità riscontrate.

Art. 22 – Durata del contratto

Il contratto ha durata dal 29 giugno 2026 al 28 giugno 2027.

È facoltà della Società della Salute prorogare il contratto per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni economiche e normative, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di affidamento, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

Clausola di flessibilità operativa – Estensione ad altri appartamenti. Qualora nel corso della durata contrattuale la Società della Salute avviasse servizi analoghi presso altri appartamenti disponibili nel territorio della Zoina Fiorentina Nord Ovest (da acquisire anch'essi mediante comodato d'uso o altro titolo giuridico idoneo), il presente affidamento potrà essere esteso al fine di ricomprendere la gestione dei nuovi immobili, alle seguenti condizioni tassative e cumulative:

- a) che i nuovi immobili siano formalmente e giuridicamente disponibili alla Società della Salute prima dell'avvio dell'attività in essi svolta;
- b) che l'operatore economico aggiudicatario abbia manifestato la propria disponibilità e capacità organizzativa ad assumere la gestione dei nuovi spazi, con le risorse umane e strumentali adeguate;
- c) che il valore economico complessivo del contratto, comprensivo del corrispettivo originario e degli eventuali corrispettivi aggiuntivi derivanti dall'estensione, rimanga entro il limite massimo



previsto dalla normativa vigente per l'affidamento diretto di servizi, fissato dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 in euro 140.000,00 (IVA esclusa);

- d) che l'estensione sia formalizzata mediante atto aggiuntivo scritto, approvato dagli organi competenti della Società della Salute, con indicazione dell'immobile interessato, del numero di beneficiari, del corrispettivo aggiuntivo e della decorrenza.

CAPO VIII – CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL COSTITUENDO ATI

Art. 23 – Impegno alla costituzione del raggruppamento

I soggetti componenti il costituendo ATI, attraverso la sottoscrizione dell'offerta e del presente Capitolato, si impegnano irrevocabilmente a:

- costituire formalmente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, mediante atto notarile di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza in favore della Fondazione (mandataria), ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. 36/2023;
- non modificare la composizione del raggruppamento né la ripartizione delle quote di esecuzione senza previa autorizzazione scritta della Società della Salute;
- mantenere la struttura del raggruppamento per l'intera durata contrattuale.

In caso di mancata costituzione del raggruppamento nei termini indicati, la Società della Salute ha facoltà di revocare l'aggiudicazione e procedere all'affidamento ad altro operatore, fatta salva ogni azione risarcitoria.

Art. 24 – Responsabilità solidale

Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. 36/2023:

- la Fondazione (mandataria) risponde nei confronti della Società della Salute in via solidale per l'intera esecuzione del contratto, incluse le prestazioni di competenza della Cooperativa Sociale mandante;
- la Cooperativa Sociale (mandante) risponde solidalmente con la Fondazione per le prestazioni di propria competenza e, comunque, per le obbligazioni sorte durante la propria fase esecutiva;
- la ripartizione interna delle responsabilità tra mandataria e mandante è disciplinata dall'atto di mandato e dai successivi accordi interni tra i componenti dell'ATI, senza che ciò sia opponibile alla Società della Salute.

Art. 25 – Ripartizione delle quote di esecuzione

Come indicato all'art. 3, le quote di esecuzione sono così ripartite:

- **Fondazione (mandataria):** 28,53% – con riferimento alle attività di governance, coordinamento istituzionale, raccordo con la rete territoriale e rendicontazione;
- **Cooperativa Sociale (mandante):** 71,47% – con riferimento all'erogazione diretta dei servizi educativi e assistenziali e alla gestione del personale operativo.

Detto riparto non può essere modificato senza consenso scritto della Società della Salute. Ogni variazione non autorizzata costituisce inadempimento contrattuale grave.



Art. 26 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Non è in ogni caso consentito il subappalto integrale delle prestazioni oggetto del contratto né il subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente Capitolato. Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Società della Salute.

Art. 27 – Cessione del contratto

La cessione del contratto è vietata ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. La cessione in favore di altre organizzazioni dello stesso ATI ovvero la sostituzione di un componente del raggruppamento sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, previa autorizzazione scritta della Società della Salute.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Penali

Penali: In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Società della Salute applica le seguenti penali:

- mancata copertura di un turno non sostituito entro 2 ore dalla comunicazione: € 100,00 per ogni episodio;
- mancata presentazione della relazione mensile nei termini: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata partecipazione alle riunioni di verifica senza giustificato motivo: € 200,00 per ogni episodio.

L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta e concessione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

La Società della Salute ha facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione e assegnazione di un termine di adeguamento non **inferiore a 30 giorni**, nei seguenti casi:

- grave o reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale annuo;
- perdita dei requisiti soggettivi di uno o più componenti dell'ATI senza tempestiva sostituzione;
- mancata costituzione del raggruppamento nei termini stabiliti;
- gravi violazioni in materia di tutela degli utenti, riservatezza dei dati o sicurezza sul lavoro.

Art. 30 – Riservatezza e protezione dei dati personali

Il Gestore è **designato Responsabile del Trattamento** ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per i dati personali degli utenti e del personale necessari all'esecuzione del contratto. È tenuto ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a non comunicare i dati a terzi non autorizzati e a collaborare pienamente con la Società della Salute (Titolare del Trattamento) in caso di violazione dei dati.



Art. 31 – Comunicazione e foro competente

Tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, fatta salva la facoltà di ricorrere agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 32 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e i relativi allegati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- la L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 e il Regolamento Regionale 2/R/2018;
- il Codice Civile per le disposizioni applicabili ai contratti di appalto di servizi;
- le disposizioni regolamentari della Società della Salute.